



COMUNE DI PRATO SESIA

Provincia di Novara

ORIGINALE

COPIA

DELIBERAZIONE N. 2

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi "Tares". Scadenze di versamento, gestione tributo e riscossione per l'anno 2013.

L'anno duemilatredecim addì quattro del mese di maggio ore 10,30 nella Sede Comunale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa si è riunito in sessione ordinaria di prima convocazione il Consiglio Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

	Presenti	Assenti
MANUELLI Luca	x	
ROSSI Simonetta	x	
ALBERTI Alfredo	x	
ARIENTA Gabriele	x	
MASSAROTTI Diego	x	
GARAMPAZZI Paolo	x	
FRASSON Angelo	x	
MANCINI Pierluigi	x	
SAGLIASCHI Giovanni Paolo	x	
MANUELLI Gianni	x	
ASIETTI Franco		x
PORZIO Pier Angelo	x	
COMAZZI Stefano	x	
	12	1

Assiste il Segretario Comunale Dott. Antonella Mollia

Riconosciuto legale il numero dei Consiglieri intervenuti il Signor MANUELLI Luca nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.



COMUNE DI PRATO SESIA

Provincia di Novara

Oggetto: Istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi "Tares". Scadenze di versamento, gestione tributo e riscossione per l'anno 2013.

PARERE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1° D.Lgs 267/2000 sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto il sottoscritto esprime il parere di cui al seguente prospetto:

Il Responsabile del settore interessato

Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere: FAVOREVOLE

Prato Sesia, 04.05.2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Paola Paesanti

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere: FAVOREVOLE

Prato Sesia, 04.05.2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
F.to Paola Paesanti

Relaziona l'assessore competente, Paolo Garampazzi, che aggiunge di stabilire l'importo delle 2 rate nella misura del 50% dell'attuale Tares.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE :

Con l'articolo 14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, è stato istituito, a decorrere dal 1 gennaio 2013, il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi con soppressione di tutti i prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza.

In virtù delle predette disposizioni, con decorrenza dal 1 gennaio 2013, cessa di avere applicazione nel Comune di Prato Sesia:

- TARSU (Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 13 novembre 1993, n° 507)
- (5%) ADDIZIONALE ex-ECA (con art. 3, commi 24 ss., della legge n. 549/1995 è stata devoluta ai Comuni a copertura dei maggiori oneri sostenuti per lo smaltimento rifiuti a seguito della contestuale istituzione del tributo speciale per il conferimento in discarica)
- (5%) MAGGIORAZIONE ADDIZIONALE ex-ECA (con art. 3, commi 24 ss., della legge n. 549/1995, è stata devoluta ai Comuni a copertura dei maggiori oneri sostenuti per lo smaltimento rifiuti a seguito della contestuale istituzione del tributo speciale per il conferimento in discarica)

DATO ATTO CHE:

Non risulta applicabile l'IVA "imposta sul valore aggiunto" sull'importo della TRES/tributo, in quanto trattasi di tributo e non di corrispettivo ;

Resta invece confermata l'applicazione tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo, esclusa la maggiorazione di cui al comma 13.

CONSIDERATO CHE:

Il nuovo tributo si articola in due componenti:

- la componente rifiuti, destinata a finanziare i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento;

- la componente servizi, destinata a finanziare i costi dei servizi indivisibili del Comune, determinata sotto forma di maggiorazione della tariffa della componente rifiuti del tributo, come disciplinata dall'articolo 14, comma 13, del Decreto Legge 201/2011.

La disciplina per l'applicazione del tributo è attribuita, ai sensi del comma 22 della norma, al Consiglio Comunale cui compete l'adozione di apposito regolamento ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. 446/1997, concernente tra l'altro :

- a) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- b) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- c) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni;
- d) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;
- e) i termini di presentazione della dichiarazione e di versamento del tributo.

In riferimento al versamento del tributo, il recente intervento modificativo del Decreto "Salva Italia" Decreto Legge 201/2011, ad opera del decreto "Salva Debiti" del 8 aprile 2013 n. 35, al fine di consentire ai Comuni il corretto contemperamento delle esigenze di cassa nella gestione 2013 del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti nel rapporto con le aziende di igiene urbana, dà la facoltà, per l'anno 2013, di intervenire sul numero delle rate e sulla scadenza delle stesse.

A tutela del contribuente è previsto che la deliberazione di definizione delle rate e delle scadenze sia adottata e pubblicata dal Comune, anche sul sito web istituzionale, almeno trenta giorni prima della data di versamento.

In conformità alle previsioni normative, il tributo può essere versato in rate, a titolo di acconto, commisurate alle tariffe del previgente regime di prelievo, rinviando all'ultima rata, relativa al 2013, il conguaglio tariffario a seguito dell'approvazione delle tariffe stabilite secondo il metodo normalizzato di cui al D.P.R. n. 158/1999, nonché il pagamento della maggiorazione sui servizi indivisibili.

Nelle more :

- dell'approvazione del regolamento per l'applicazione del nuovo tributo sui rifiuti e sui servizi
- dell'approvazione del piano finanziario
- della determinazione delle tariffe

che saranno adottati con separati appositi provvedimenti deliberativi, occorre procedere, con il presente provvedimento, all'istituzione nel **Comune di Prato Sesia**, a decorrere dal 1 gennaio 2013, del tributo di cui all'articolo 14 del Decreto Legge 201/2011, convertito in Legge 214/2011 e s.m.i.

Il tributo assicura la copertura integrale dei costi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati agli urbani, attività espressamente qualificata di "pubblico interesse" comprendente la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti stessi, svolta in regime di privativa secondo le previsioni del codice ambientale sull'intero territorio comunale.

Con il medesimo provvedimento, in considerazione della necessità di allineare le tempistiche di incasso del tributo a quelle di liquidazione del servizio di gestione dei rifiuti, si rende necessario definire per l'anno 2013 specifiche scadenze e modalità di versamento del tributo.

In particolare, si prevede di fissare il versamento, esclusivamente per l'anno 2013, in numero tre rate scadenti mesi di :

- **1^ RATA** "acconto", scadenza **30 giugno 2013**;

La scadenza di versamento della 1^ rata non potrà comunque essere stabilita prima di trenta giorni dalla avvenuta pubblicazione sul sito ministeriale e sul sito web istituzionale.

- **2^ RATA** "acconto", scadenza **30 settembre 2013**;

- **3^ RATA** "saldo/conguaglio", scadenza **31 dicembre 2013**.

La rata di saldo/conguaglio viene calcolata sulla base dell'importo annuo dovuto a titolo di TARES 2013, tenuto conto delle tariffe definitive stabilite con apposita delibera Comunale, dal quale saranno scomputati i pagamenti delle rate in acconto.

Alla stessa scadenza della rata di saldo/conguaglio, in aggiunta all'importo complessivo del tributo, il contribuente sarà tenuto al versamento, in unica soluzione, della **maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato a favore dello Stato**, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché utilizzando apposito bollettino di conto corrente postale di cui al comma 35 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 201, del 2011.

Per l'annualità 2014 e seguenti il numero delle rate e le scadenze di versamento saranno stabiliti nel Regolamento per l'istituzione e l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi – Tares.

TENUTO CONTO CHE:

In applicazione a quanto disposto dal comma 35, art. 14 del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. 214/211, e s.m.i.:

I Comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono affidare, fino al 31 dicembre 2013, **la gestione del tributo** o della tariffa di cui al comma 29, ai soggetti che, alla data del 31 dicembre 2012, svolgono, anche disgiuntamente, il servizio di gestione dei rifiuti e di accertamento e riscossione della TARSU, della TIA 1 o della TIA 2.

I Comuni possono continuare ad avvalersi per la riscossione del tributo, per l'anno 2013, dei soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, come previsto dall'art. 10, comma 2, lettera g) del DL n. 35 del 8 aprile 2013 "Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali. (13G00077) - (GU n.82 del 8-4-2013) Vigente al: 8-4-2013.

RAVVISATA PERTANTO L'OPPORTUNITA' CHE :

I VERSAMENTI IN ACCONTO (prime 2 rate di versamento) siano richiesti mediante l'emissione di avvisi di pagamento effettuati **tramite i canali di versamento attivati dal Comune di Prato Sesia per la riscossione TARSU 2012**;

EVIDENZIATO che il versamento della la rata di saldo/conguaglio, avente scadenza dicembre 2013, dovrà essere effettuato **esclusivamente al Comune**, in deroga all'articolo 52 del decreto

legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili.

CONSIDERATO che con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Direttore dell'Agenzia delle entrate e sentita l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, sono stabilite le modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, prevedendo anche forme che rendano possibile la previa compilazione dei modelli di pagamento.

Visti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

Il consigliere Arienta Gabriele: "Mi pare eccessivo recuperare in 2 rate il 100% della Tarsu. Proporrei un unico pagamento al 30 settembre";

Il consigliere Manuelli Gianni condivide l'impostazione del consigliere Arienta;

Dopo discussione, si propone di stabilire che le 2 rate sono: 30 GIUGNO e 30 SETTEMBRE con opzione di pagare l'intero importo entro il 30 SETTEMBRE;

- Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

1) di istituire il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi con decorrenza dal 1 gennaio 2013 previsto dall'articolo 14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214;

2) di stabilire la gestione del tributo "TARES" per l'anno 2013, in applicazione a quanto disposto dal comma 35, art. 14 del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. 214/211, e s.m.i., attraverso la **gestione diretta parte del Comune di Prato Sesia;**

3) di definire per l'anno 2013 il versamento in numero tre rate scadenti mesi di :

- **1^ RATA "acconto"** al 50% , scadenza **30 giugno 2013**

l'importo relativo di quanto dovuto applicando alle superfici occupate le tariffe vigenti al 31.12.2012 ai fini TARSU, oltre il tributo provinciale;

- **2^ RATA "acconto"**, restante 50% scadenza **30 settembre 2013;**

"l'importo relativo di quanto dovuto applicando alle superfici occupate le tariffe vigenti al 31.12.2012 ai fini TARSU, oltre il tributo provinciale;

- **3^ RATA "saldo/conguaglio"**, scadenza **31 dicembre 2013.**

La rata di saldo/conguaglio viene calcolata sulla base dell'importo annuo dovuto a titolo di TARES 2013, tenuto conto delle tariffe definitive stabilite con apposita delibera Comunale, dal quale saranno scomputati i pagamenti delle rate in acconto.

Alla stessa scadenza della rata di saldo/conguaglio, in aggiunta all'importo complessivo del tributo, il contribuente sarà tenuto al versamento, in unica soluzione, della **maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato a favore dello Stato**, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché utilizzando apposito

bollettino di conto corrente postale di cui al comma 35 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 201, del 2011;

4) Di stabilire che è facoltà del contribuente versare le prime due rate del tributo, fatta eccezione per l'ultima, in unica soluzione entro il termine di scadenza della seconda rata.

5) Per l'annualità 2014 e seguenti il numero delle rate e le scadenze di versamento saranno stabiliti nel Regolamento per l'istituzione e l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi – Tares;

6) di definire per l'anno 2013 le seguenti modalità di versamento:

I VERSAMENTI IN ACCONTO (prime 2 rate di versamento) mediante l'emissione di avvisi di pagamento effettuati tramite i canali di versamento attivati dal Comune di Prato Sesia per la riscossione TARSU 2012;

7) di dare atto che il versamento della la rata di saldo/conguaglio, avente scadenza dicembre 2013, dovrà essere effettuato esclusivamente al Comune, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili;

8) di dare atto che con appositi e separati provvedimenti deliberativi sarà stabilito/a :

- l'approvazione del regolamento per l'applicazione del nuovo tributo sui rifiuti e sui servizi
- l'approvazione del piano finanziario
- la determinazione delle tariffe;

9) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to Luca Manuelli

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Antonella Mollia

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata ed affissa all'Albo Pretorio il 13.05.2013 e per 15gg. consecutivi.

dalla Sede Comunale, li 13.05.2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Antonella Mollia

Per copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Dalla Sede Comunale, 13.05.2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Antonella Mollia

ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che:

- La presente deliberazione, è divenuta esecutiva il _____ decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267).
- La presente deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, 4° comma, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267.

Dalla Sede Comunale, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
